

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

102° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 27 GENNAIO 1987

Presidenza del Presidente BONIFACIO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente» (2108), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 1, 5
DE LORENZO, ministro dell'ambiente 1, 2, 4 e passim	
RUFFINO (DC)	2, 4
POSTAL (DC), sottosegretario di Stato per l'ambiente	5
SAPORITO (DC), relatore alla Commissione ...	1, 4

I lavori hanno inizio alle ore 12,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente» (2108), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:

«Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente», già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo ai colleghi che la Commissione aveva iniziato la discussione su questo disegno di legge nella seduta del 21 dicembre scorso.

SAPORITO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, come è noto, il Governo ha presentato, il 30 dicembre 1986, un decreto-legge recante disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente. Ora, poichè quel decreto-legge reca alcune norme urgenti già contenute nel disegno di legge che stiamo esaminando, per evitare una duplicazione di lavoro chiedo che tali norme vengano soppresse in questa sede.

DE LORENZO, ministro dell'ambiente. Signor Presidente, vorrei illustrare gli emendamenti che, anche in seguito al trasferimento del Servizio geologico al Ministero dell'ambiente, sono maturati. In questo periodo abbiamo avuto contatti diretti con i dirigenti

del Servizio geologico che ci hanno permesso di conoscere esattamente i dati relativi al trasferimento del personale e di verificare come, nell'ambito del Servizio geologico stesso, vi siano strutture di rilevante e storica funzione ora disattivate per mancanza di personale o per problemi di carattere logistico. I dirigenti del Servizio, inoltre, ci hanno fatto presente che la riorganizzazione prevista dall'articolo 3 del disegno di legge al nostro esame non è motivabile se non consente, quanto meno, di avere un minimo di persone che possano aprire la biblioteca — che nel settore della geologia è tra le più grandi del mondo — e far funzionare i musei che attualmente sono chiusi. In considerazione di ciò, chiediamo di prevedere al suddetto articolo 3 (che già contiene, per volontà della Commissione lavori pubblici della Camera, disposizioni tendenti alla riorganizzazione del Servizio più ampie rispetto a quelle presenti nella mia iniziale proposta) il concerto anche col Ministro del tesoro oltre a quello con i Ministri dei lavori pubblici e della funzione pubblica, nonché un aumento della dotazione organica di dieci persone con qualifiche non dirigenziali. Tali disposizioni consentirebbero al Servizio geologico di risolvere alcuni dei problemi di cui tutti voi siete al corrente, sia per interventi recenti che si sono avuti sulla stampa, sia per la presa di posizione del Presidente del Consiglio, permettendo altresì a questo Servizio che oggi, per dichiarazione esplicita dei suoi stessi dirigenti, attraversa in alcuni settori una paralisi proprio per mancanza di personale, di corrispondere almeno a funzioni minimali. Ci siamo quindi preoccupati di proporre un emendamento che, pur senza risolvere tutti i problemi, può tuttavia riavviare il meccanismo.

Nel corso di una riunione tenutasi presso la Presidenza del Consiglio, sempre per quanto concerne il Servizio geologico, è emerso che una sua riorganizzazione è impensabile se manca un minimo di disponibilità economica per farvi fronte. Ora, poichè nella legge finanziaria 1987 è previsto un accantonamento per l'istituzione del Servizio geologico nazionale, chiediamo di utilizzare 10 miliardi facenti parte di quell'accantonamento per la ristrutturazione, l'ampliamento

della sede ed il potenziamento delle attrezzature del Servizio geologico nazionale. A tale scopo abbiamo presentato il seguente articolo aggiuntivo che, nel fascicolo distribuito agli onorevoli senatori, è contrassegnato come articolo 6-bis e che invece proponiamo di riferire all'articolo 3, al fine di aggiungere, dopo l'articolo 3, il seguente articolo 3-bis:

«Art. 3-bis

1. È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1987, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per provvedere alla ristrutturazione ed all'ampliamento della sede e al potenziamento delle attrezzature del Servizio geologico nazionale.

2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Istituzione del Servizio geologico nazionale».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Sottopongo poi all'attenzione degli onorevoli senatori un emendamento tendente ad inserire — vedremo se dopo l'articolo 3 o 6 — un articolo aggiuntivo. Con tale emendamento, che è stato concordato col WWF, Italia Nostra e la Lega per l'ambiente e sul cui testo si è discusso in sede di Consiglio nazionale dell'ambiente che si è recentemente insediato, ci proponiamo di utilizzare, senza ricorrere ad una legge *ad hoc*, i fondi previsti dalla legge finanziaria 1987 per l'erogazione di contributi alle associazioni ambientaliste. Mi auguro dunque che tale articolo aggiuntivo sia accolto con favore perchè, in caso contrario, l'apposito disegno di legge cui si dovrebbe far ricorso troverebbe applicazione in tempi troppo lunghi rispetto alle esigenze prospettate al Ministero da queste associazioni. Per quanto poi concerne le modalità di erogazione dei contributi si provvederà con decreto del Ministro dell'ambiente, sentito il Consiglio nazionale dell'ambiente di cui oltre alle associazioni

fanno parte comuni, province, Regioni e rappresentanti dei Ministeri. In questo modo la forma di erogazione che verrà ad articolarsi potrà corrispondere non solo alle esigenze delle associazioni ambientaliste ma anche alle esigenze di investimento che comuni, province e Regioni intendono in quella sede proporre e si renderà possibile una migliore utilizzazione di questi fondi.

In conseguenza poi del dibattito che si è svolto in questa Commissione e che ha tenuto conto di problemi non affrontati durante l'esame avvenuto presso la Camera dei deputati, il Governo propone una diversa formulazione dell'articolo 7. Poichè, inoltre, erano state manifestate da parte della Marina mercantile alcune perplessità rispetto al quarto ed ultimo comma dell'attuale articolo 7 che, così inserito, finisce col creare qualche dubbio rispetto alla sua applicazione, d'accordo con quel Ministero e con il coordinamento della Presidenza del Consiglio, abbiamo riscritto, come ho detto, in maniera più chiara e puntuale l'articolo 7 e trasformato il comma 4 in un articolo a sè stante in cui è detto: «Fuori dei casi di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, qualora si verificano situazioni di grave pericolo di danno ambientale e non si possa altrimenti provvedere, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri eventualmente competenti, può emettere ordinanze contingibili e urgenti per la tutela dell'ambiente. Le ordinanze hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi».

Tale norma, che ha carattere transitorio, permette al Ministero dell'ambiente, col concerto degli altri Ministeri, compatibilmente a quanto previsto dalla legge n. 349, di intervenire in maniera puntuale in particolari situazioni di urgenza. Aggiungo che tale disposizione, concordata con la Presidenza del Consiglio e con tutti i Ministeri competenti, cerca di risolvere quelle perplessità che, in forma palese o più implicita, alcuni senatori avevano espresso in una precedente occasione.

RUFFINO. Potremmo semmai dire: «eventualmente di concerto con i Ministri competenti». Mi sembra preferibile questa formulazione.

DE LORENZO, *ministro dell'ambiente*. Sono aperto a tutti i suggerimenti e a tutte le modifiche.

Vi è poi un ulteriore emendamento che ci è stato richiesto dal Ministero dei trasporti per risolvere una carenza presente nella legge n. 349 in cui, per quanto concerne l'inquinamento acustico e atmosferico, non è previsto un coordinamento, appunto, col Ministero dei trasporti.

Quindi abbiamo ritenuto di aderire a tale richiesta prevedendo un concerto aggiuntivo che ci sembra coerente con la materia di cui si tratta.

Un ulteriore emendamento, volto ad inserire un articolo aggiuntivo all'articolo 15 della legge 8 luglio 1986, n. 349, vuol tener conto di una esigenza che abbiamo prospettato al Ministero del tesoro e alla Presidenza del Consiglio. Noi ci troviamo in gravissime difficoltà nel mandare avanti il Ministero dell'ambiente con personale comandato da altri Ministeri perchè, per ragioni varie, le nostre richieste di comando non vengono autorizzate. Abbiamo d'altro canto difficoltà nel varare i concorsi secondo le procedure ordinarie; dobbiamo ancora approvare l'ordinamento dei servizi, che stiamo tentando di definire, ma dovrà poi essere sottoposto al vaglio del Consiglio di Stato e dovrà essere varato come decreto del Presidente della Repubblica, quindi i tempi si prospettano lunghi. Per dotare il Ministero dell'ambiente di unità lavorative aggiuntive rispetto a quelle poche che abbiamo a disposizione (che sono circa 100 e che corrispondono a 50 unità distaccate dagli enti pubblici, come previsto dalla legge finanziaria, più altre 50 distaccate da altri Ministeri) abbiamo previsto, rifacendoci ad una norma proposita dal Ministero del tesoro, che un quinto dei posti previsti dalla tabella può essere coperto con il 50 per cento dei posti di altri concorsi speciali, consistenti in un prova di esame, e si possono inoltre utilizzare le graduatorie di idonei di altri concorsi anche di altri Ministeri che siano per affinità compatibili con le esigenze del Ministero dell'ambiente.

Inviterei gli onorevoli senatori a voler sostenere questo emendamento che rappresenta l'unica possibilità per il Ministero del-

l'ambiente di avere in tempi brevi nuovo personale a disposizione.

L'ultimo emendamento proposto dal Governo tende a recuperare due miliardi che non è stato possibile utilizzare con la legge sulle eutrofizzazioni. Gli onorevoli senatori ricorderanno che questa legge, approvata lo scorso anno, prevedeva uno stanziamento di 10 miliardi per iniziative da avviare con i comuni e le Regioni per studi da compiere per ridurre le eutrofizzazioni. Bisognava provvedere al finanziamento fino al 90 per cento delle richieste dei suddetti enti locali. Molte delle domande presentate erano incomplete, quindi il finanziamento non è stato dato nella misura consentita; è stato con apposito decreto autorizzato un finanziamento per circa 7 miliardi. Siccome nella legge finanziaria è stato stabilito il rifinanziamento della predetta legge per 23 miliardi, vorremmo evitare di perdere i 2 miliardi che non è stato possibile stanziare, quindi abbiamo previsto il trasferimento fra le somme già previste dalla legge finanziaria. Essendo il problema estremamente delicato, riteniamo che il recupero dei 2 miliardi possa essere utile per dare maggiori prospettive ai comuni e alle Regioni interessati al fenomeno dell'eutrofizzazione.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, insieme con i colleghi Mazzola e Jannelli ho predisposto un emendamento che prevede uno stanziamento di quattro miliardi per le manifestazioni previste in occasione dell'anno dell'ambiente, proclamato dal Consiglio dei Ministri d'Europa, e che così recita:

«Art. ...

1. Per l'organizzazione e l'attuazione delle iniziative e manifestazioni che sarà necessario promuovere in occasione dell'anno europeo dell'ambiente, proclamato dal Consiglio dei Ministri d'Europa, è autorizzata la spesa di lire 4.000.000.000.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Nuovi ordina-

menti nella scuola secondaria superiore per realizzazione di interventi e strutture e quanto altro occorrente per l'aggiornamento dei docenti"».

RUFFINO. Signor Presidente, vorrei chiedere un chiarimento al Ministro a proposito degli stanziamenti da concedere a programmi finalizzati proposti dalle associazioni ambientaliste. La legge istitutiva del Ministero dell'ambiente prevede che il Ministro, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, provvede ad indicare le associazioni ambientaliste che hanno sede nelle 5 Regioni indicate. Vorrei sapere quali sono queste associazioni.

DE LORENZO, *ministro dell'ambiente*. Non ricordo tutti i nomi delle associazioni; sono 12 o 13, tutte quelle che hanno presentato la domanda e la documentazione adeguata. Ad esempio «Greenpeace» ha protestato per non essere stata inserita in questo elenco, ma non ha presentato domanda. Le più importanti che hanno presentato domanda sono Italia Nostra, Lega dell'ambiente, Touring club, WWF, Mare vivo, CAI, tutte quelle cioè presenti in almeno cinque regioni e che avevano nel loro regolamento i principi associativi. Siccome molte associazioni che hanno fatto domanda non rispondevano ai criteri indicati dalla legge per il primo riconoscimento, nella prima seduta del Consiglio nazionale dell'ambiente abbiamo già inserito all'ordine del giorno l'esame delle altre associazioni che devono essere riconosciute in quanto possono avere titolo ad intervenire in base all'articolo 98. Il Consiglio nazionale dell'ambiente si riunirà il 10 febbraio ed esprimerà il proprio parere; sulla base di tale parere verrà emanato il decreto integrativo per le altre associazioni che hanno titolo ad essere riconosciute.

RUFFINO. Signor Presidente, approfittando della mia presenza del tutto occasionale qui in Commissione affari costituzionali, vorrei fare un'osservazione sulla nuova formulazione dell'articolo 7 e sull'articolo 7-bis, proposti dal Governo.

In tale emendamento aggiuntivo si dice

che il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri eventualmente competenti, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per la tutela dell'ambiente. Questa espressione non ha significato giuridico, perchè il concerto o esiste o non esiste. Allora si potrebbe ricorrere all'espressione «eventualmente di concerto con i Ministri competenti»; tuttavia, questa è solo una questione formale.

Quello che invece mi preme sottolineare è che ho la sensazione — e vorrei che il Ministro mi desse qualche spiegazione — che con il nuovo testo dell'articolo 7 proposto dal Governo non si fa altro che istituire un vincolo ulteriore per alcune zone che sono già — giustamente — vincolate. Cosa significa infatti che: «Il Ministro dell'ambiente nelle aree individuate come zone da destinarsi a parchi e riserve naturali può adottare, sentite le Regioni e gli enti locali interessati, le necessarie misure di salvaguardia con le quali può essere vietata qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi»? Se si tratta di zone già destinate a parchi e riserve naturali credo ci siano già numerose norme di legge che ne impediscono la trasformazione.

DE LORENZO, *ministro dell'ambiente*. Purtroppo non è così, senatore Ruffino. Il Governo ha proposto una nuova formulazione dell'articolo 7 proprio perchè mi sono state mosse alcune critiche, da parte della stampa, di esperti ed anche di magistrati, perchè in alcune occasioni non sono intervenuto e non ho esercitato i poteri sostitutivi. Tuttavia, di questi poteri si fa soltanto un accenno, mentre con la norma che stiamo esaminando se ne puntualizza la portata. Ad esempio, il parco del Pollino è un'area individuata come zona da destinarsi a parco naturale: ma individuare non significa vincolare. Infatti, è stata autorizzata una concessione ad una società petrolifera per lo svolgimento di ricerche per lo sfruttamento del sottosuolo e a tale scopo sono state costruite delle strade che hanno alterato la zona e favorito il brac-

conaggio. Di fatto, il parco è stato danneggiato prima ancora di essere istituito.

POSTAL, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Signor Presidente, vorrei fare una considerazione chiarificatrice.

L'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente, stabilisce: «I territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale sono individuati, a norma dell'articolo 83, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, su proposta del Ministro dell'ambiente», ma non attribuisce altri poteri al Ministro dell'ambiente che, in base alla legislazione vigente, non può adottare alcuna misura di salvaguardia per nessuna ragione. Con la norma in esame si prevede pertanto un potere suppletivo per l'adozione di misure urgenti per la salvaguardia di zone destinate a parchi e riserve naturali.

Del resto si deve tener presente che la Commissione agricoltura del Senato sta esaminando in questi giorni due importanti provvedimenti: il primo concernente le norme per la conservazione della natura e per le aree protette ed il secondo recante la normativa quadro per l'istituzione e la gestione di aree protette. Quindi l'intera normativa sulla tutela dell'ambiente dovrà armonizzarsi con quei provvedimenti.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poichè dobbiamo attendere che la Commissione bilancio e programmazione economica esprima il proprio parere sugli emendamenti in esame, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resocanti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO